



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDO MORO"

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1°

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail: ceic8av00r@istruzione.it sito web: www.aldomoromaddaloni.edu.it

**A tutto il personale
Alle famiglie degli alunni
Atti
Sito web**

Oggetto: Decreto Legge 24 marzo 2022- GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022- Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo che, sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n.24, recante le disposizioni da applicare in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo 1° aprile.

Il provvedimento contiene, accanto a **misure di carattere generale** (comportamenti da assumere in caso di isolamento e autosorveglianza, utilizzo dei dispositivi di protezione, graduale superamento del green pass base e di quello rafforzato), **altre che riguardano la scuola** (obblighi vaccinali per il personale scolastico, nuove modalità di gestione dei casi di positività nel sistema di educazione, scolastico e di formazione, ecc.).

Il percorso per il graduale ritorno all'ordinario prevede alcuni step:

- *fine del sistema delle zone colorate*
- *graduale superamento del green pass*
- *eliminazione delle quarantene precauzionali*

Regole generali di sicurezza

Art.4 – Isolamento e autosorveglianza

| | |
|-------------------------------|---|
| Positivi al SARS-CoV-2 | A decorrere dal 1° aprile a coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto il regime dell' isolamento con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione. |
| Contatti stretti | Chi ha avuto contatto stretto con soggetti positivi è sottoposto al regime dell' autosorveglianza , che consiste nell'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 , al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Permane l'obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno |

| | |
|------------------------------|--|
| | successivo alla data dell'ultimo contatto |
| Cessazione isolamento | Una Circolare del Ministero della Salute disciplinerà le modalità attuative. L'isolamento termina con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In questo caso (centri privati abilitati) <u>la cessazione dall'isolamento si verifica con la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell'esito negativo del test.</u> |

Regole specifiche per la scuola

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

- ❖ dal 1° aprile 2022 e fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2022) resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche ed educative, così come la **possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione** (compresa la partecipazione a manifestazioni sportive)
- ❖ è raccomandato il rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- ❖ resta fermo, in ogni caso, il **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.**

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - (Art.5)

| | |
|---|---|
| Uso mascherine a scuola | In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l' obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva). |
| Esclusione dall'uso della mascherina | Sono esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione: <i>- i bambini di età inferiore ai 6 anni;</i> <i>- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo;</i> <i>- le persone che stanno svolgendo attività sportiva.</i> |
| Uso mascherine FFP2 su mezzi di trasporto scolastico | fino al 30 aprile 2022 vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di I grado e II grado. |

Graduale eliminazione del green pass base- (Art.6)

| | |
|---|---|
| Accesso ai locali scolastici | Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test). |
| Partecipazione a concorsi pubblici | dal 1° aprile al 30 aprile 2022 , sull'intero territorio nazionale è possibile partecipare a concorsi pubblici solo se si è in possesso del green pass base (vaccinazione, guarigione o test). |

Graduale eliminazione del green pass rafforzato- (Art.7)

| | |
|--------------------------------|--|
| Accesso a convegni e congressi | dal 1° aprile al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale è indispensabile il possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) per l'accesso ai convegni e congressi |
|--------------------------------|--|

Gestione dei casi di positività- (Art.9)

| | |
|---|---|
| Gestione dei casi di positività nel sistema integrato di istruzione (0-6 anni) | In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché <u>per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni</u> , è previsto <u>l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni</u> dall'ultimo contatto con il soggetto positivo In caso di comparsa di sintomi , è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici , il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione . |
| Gestione dei casi di positività nella scuola primaria, secondaria di I e II grado. | In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l'uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici , il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione . |

Didattica digitale integrata (art.9)

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su **richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno**.

La **riammissione** in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**.

Obbligo vaccinale del personale (art. 8)

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

La **vaccinazione** costituisce **requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni**.

Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale".

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale **il personale docente**

ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica e non andrà, dunque, in classe.

Dal 1° aprile e fino al termine delle lezioni, i Dirigenti scolastici provvedono a **sostituire i docenti ed educatori impiegati in attività di supporto all'istituzione scolastica** con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti riacquisiscono il diritto allo svolgimento della ordinaria attività didattica.

Per la corretta applicazione delle nuove disposizioni inerenti la verifica dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, si attende una nota di chiarimento da Parte del Ministero dell'Istruzione.

Le risorse per l'emergenza

Con il decreto legge sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l'acquisto di mascherine e materiale per l'igiene, materiali di consumo legati all'emergenza.

L'organico per l'emergenza

L'organico COVID viene prorogato fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

In allegato:

Decreto Legge 24 marzo 2022- GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ione Renga

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993